

COMUNE DI INTRAGNA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 14

DATA: 24/9/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI VALLE OSSOLA S.P.A. IN CONSER V.C.O. S.P.A. E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) MORANDI Tiziano	X	
2) ANTONIAZZA Cesare	X	
3) LOMAZZI Giordano		X
4) MORANDI Adriano	X	
5) TONETTI Alfredo	X	
6) MINESI Giampiero		X
7) LOMAZZI Franco	X	
8) MORANDI Elvira	X	
9) PIAZZA Andrea	X	
10) GANZI Dario	X	
11) MORANDI Massimo		X
12) MORANDI Vittorio	X	
13) ROSSI Francesco	X	
TOTALI	10	3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI VALLE OSSOLA S.P.A. IN CONSER V.C.O. S.P.A. E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la società Valle Ossola S.p.A., a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni facenti parte del preesistente Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola e costituita per trasformazione della preesistente azienda speciale consortile in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 del decreto legislativo 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e dalle disposizioni di settore (L. R. 24/2002), svolge la propria attività esclusivamente in favore dei Comuni soci e risulta affidataria diretta della gestione dei servizi di igiene urbana e conduzione impianti d'ambito siti in Domodossola;

- la società CONSER V.C.O. S.p.A., a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni facenti parte del preesistente Consorzio Obbligatorio di Bacino di Verbania e costituita per trasformazione della preesistente azienda speciale consortile in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 del decreto legislativo 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e dalle disposizioni di settore (L. R. 24/2002), svolge la propria attività esclusivamente in favore dei Comuni soci e risulta affidataria diretta della gestione dei servizi di igiene urbana e conduzione impianti d'ambito siti in Mergozzo;
- i rapporti contrattuali tra le società affidatarie dei servizi secondo modalità "in house providing" e l'affidante Consorzio sono regolati da contratti di servizio aventi scadenza, per effetto di quanto disposto dall'art. 23 bis, comma 8, lettera a), del decreto legge 112/2008, convertito, con modifiche, dalla 133/2008 (oggi abrogato), al prossimo 31 dicembre 2011;
- questo Ente è azionista della sopra citata società CONSER V.C.O. S.p.A.;

RICORDATO che:

- a seguito di atto di indirizzo formulato dall'Assemblea Consortile del COUB VCO con delibera n. 29 in data 16/9/2010, si è attivato il processo di unificazione delle due sopra citate società pubbliche, in quanto si è ritenuto che la costituzione di un'unica società a totale partecipazione pubblica per l'intero territorio provinciale, costituisca presupposto giuridico ed economico indispensabile per disporre di un soggetto imprenditoriale di dimensioni ottimali, in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento in house providing;
 - l'Assemblea Consortile del COUB VCO, con proprio atto n. 15 in data 26/05/2011, ha deliberato di approvare il cronoprogramma relativo al progetto di fusione per incorporazione della società Valle Ossola s.p.a. in CONSER V.C.O. S.p.A.;
 - l'Assemblea Consortile del COUB VCO, con proprio atto n. 24 in data 24/06/2011, ha deliberato di approvare il programma di intervento, conseguente all'abrogazione dell'art. 23 bis del decreto legge 112/2008, convertito, con modifiche, dalla 133/2008, a seguito dell'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, confermando che, quale soggetto legittimato ai sensi della L. R. 24/2002, alla scadenza dell'attuale affidamento (31/12/2011), affiderà, per la durata di cinque anni, in forma diretta e secondo i principi normativi vigenti per "house providing", il servizio di igiene urbana e la conduzione degli impianti di trattamento e smaltimento d'ambito alla società pubblica CONSER V.C.O. S.p.A. conseguente al processo di fusione per incorporazione di Valle Ossola S.p.A. in CONSER V.C.O. S.p.A.;
 - con nota n. 3257 in data 30/6/2011, la società CONSER V.C.O. S.p.A.:
- 1) ha comunicato l'avvio ufficiale al processo finalizzato alla fusione per incorporazione delle società CONSER V.C.O. S.p.A. e Valle Ossola S.p.A., per adeguare la struttura societaria ai requisiti per l'accesso "all'house providing" per l'affidamento dei servizi di igiene di cui sopra, con il deposito per la durata di 30 giorni presso la Camera di Commercio del VCO del progetto di fusione, dello statuto della società e della relativa documentazione;
 - 2) ha evidenziato, poi, che detta documentazione dovrà essere approvata da tutti i soci nel corso di una Assemblea Straordinaria alla presenza di un notaio;
- con nota n. 1002 in data 1/8/2011, il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO ha trasmesso la documentazione di seguito elencata, che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale di questo Ente ai fini della partecipazione dello stesso, in qualità di socio, all'Assemblea Straordinaria per il completamento del processo di fusione in questione:
- a) il progetto di fusione proposto dai Consigli di Amministrazione delle due società CONSER V.C.O. S.p.A. e Valle Ossola S.p.A. e Valle Ossola spa (allegato A);

- b) i criteri seguiti per la determinazione del capitale economico delle società partecipanti alla fusione e per la determinazione del rapporto di concambio (allegato B);
- c) lo statuto sociale (allegato C);
- d) la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies del codice civile della Società CONSER V.C.O. S.p.A. (allegato D);
- e) la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies del codice civile della Società Valle Ossola S.p.A (allegato E);

RAVVISATA la necessità di assumere i provvedimenti di competenza e approvare la sopra elencata documentazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la fusione per incorporazione della società "Valle Ossola S.p.A." nella società "CONSER V.C.O. S.p.A." ed a tal fine, conseguentemente e contestualmente, approva l'allegata seguente documentazione:

- a) il progetto di fusione proposto dai Consigli di Amministrazione delle due società CONSER V.C.O. S.p.A. e Valle Ossola S.p.A. e Valle Ossola spa (allegato A);
- b) i criteri seguiti per la determinazione del capitale economico delle società partecipanti alla fusione e per la determinazione del rapporto di concambio (allegato B);
- c) lo statuto sociale (allegato C);
- d) la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies del codice civile della Società CONSER V.C.O. S.p.A. (allegato D);
- e) la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies del codice civile della Società Valle Ossola S.p.A (allegato E);

DI AUTORIZZARE il Sindaco dell'Ente o suo delegato, conferendogli, sin d'ora, tutti i poteri d'uso e/o del caso, a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei soci della società CONSER V.C.O. S.p.A., con sede in Verbania, che dovrà essere formalmente convocata dal CONSER V.C.O. S.p.A. di Verbania e che avrà quale ordine del giorno la fusione per incorporazione della società Valle Ossola S.p.A. nella società CONSER V.C.O. S.p.A., con approvazione del relativo statuto, e le delibere consequenziali;

DI TRASMETTERE il presente atto al CONSER V.C.O. S.p.A., per il seguito di competenza;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime resa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI “VALLE OSSOLA S.p.a.” in “CONSER V.C.O. SPA”,

I Consigli di Amministrazione di “CONSER V.C.O. SPA” (**Conser o incorporante**), con sede in Verbania e di “VALLE OSSOLA S.p.a.” (**Valleossola o incorporanda**) con sede in Villadossola (VB), hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione di “VALLE OSSOLA S.p.a.” in “CONSER V.C.O. SPA”, ai sensi degli articoli 2501 e 2501^{ter} del Codice Civile.

L'operazione prevede l'incorporazione di Valleossola in Conser mediante assegnazione agli azionisti di Valleossola delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale di Conser, come più avanti specificato.

Premessa

Il presente progetto di fusione considera ed è stato redatto tenendo conto della scissione parziale deliberata dagli Azionisti di “CONSER V.C.O. SPA” in data 13 maggio 2011 che avrà effetto dal prossimo mese di settembre 2011.

Nella determinazione del capitale economico delle due società e del conseguente rapporto di cambio non si è pertanto tenuto conto delle attività che verranno trasferite ad una nuova costituenda società a seguito della scissione parziale di “CONSER V.C.O. SPA”.

Il progetto di fusione verrà comunque depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Verbania prima dell'avvenuta formalizzazione della scissione ma verrà sottoposto all'approvazione delle assemblee di ciascuna delle società partecipanti successivamente alla data in cui la scissione avrà avuto effetto.

1. Le società partecipanti alla fusione

- “CONSER V.C.O. SPA”, con sede sociale in Verbania, Via Olanda, 55, capitale sociale di Euro 1.727.042,00, suddiviso in n. 1.727.042 azioni del valore di 1,00 Euro cadauna, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A VCO al n. REA 191791 – partita IVA: 01945190039 – codice fiscale: 93024180031 - **incorporante**;
- “VALLE OSSOLA S.p.a.”, con sede sociale in Villadossola (VB), località Laghetto dei Sogni, capitale sociale di Euro 1.200.000,00 suddiviso in n. 1.200.000 azioni del valore di 1,00 Euro cadauna, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. VCO al n. REA 191858 – codice fiscale e partita IVA: 01946740030 – **incorporanda**.

2. Statuto della società incorporante

A seguito della fusione lo statuto della società incorporante (Conser) verrà ad essere integralmente modificato, secondo il testo che viene allegato al presente progetto di fusione alla lettera “A”.

3. Rapporto di concambio e conguaglio in denaro

Gli amministratori delle società ritengono realistico il seguente rapporto di cambio:

- *n. 29 azioni di nuova emissione della società incorporante ogni 60 azioni della società incorporanda.*

Non sussistono le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci di

entrambe le società.

Si precisa che la congruità del rapporto di cambio proposto sarà valutata dall'esperto, nominato dal Tribunale di Verbania, dott. Alfio Stissi, in conformità all'art. 2501-*sexies* c.c.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante agli azionisti della società incorporata

Al fine di effettuare il concambio l'assemblea straordinaria di Conser delibererà di aumentare il proprio capitale sociale dagli attuali Euro 1.727.042,00 ad Euro 2.307.042 mediante l'emissione di n. 580.000 azioni del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna da assegnare agli azionisti di Valleossola secondo il rapporto di cambio sopra indicato.

5. Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni della società incorporante assegnate ai soci della società incorporata

Tutte le azioni che verranno assegnate in cambio ai soci della incorporanda società avranno caratteristiche, diritti e godimento identici alle altre azioni della incorporante in circolazione al momento precedente alla data di effetto della fusione e, quindi, parteciperanno agli utili a decorrere da tale data.

6. Data di effetto della fusione

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data in cui sarà eseguita al Registro delle Imprese di Verbania l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile.

A partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai fini contabili e fiscali, dal 1° giorno del mese successivo a quello da cui la fusione avrà efficacia giuridica.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-*quater* c.c., si specifica che la situazione patrimoniale di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione è stata sostituita dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2010.

Il presente progetto di fusione è stato approvato dai Consigli di amministrazione di Conser in data 15 giugno 2011 e di Valleossola in data 13 giugno 2011 e sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Verbania, nonché depositato in copia nella sede di ciascuna delle società interessate, unitamente ai seguenti documenti:

- fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
- fascicolo del bilancio alla data del 31 dicembre 2010 di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
- relazione dell'organo amministrativo che giustifichi le modalità, le motivazioni della fusione e gli obiettivi gestionali che si intendono raggiungere nonché i criteri adottati per la determinazione del rapporto di cambio;
- relazione dell'esperto, di cui all'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile.

CONSER V.C.O. SPA”

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Sig. Carlo Ghisolfi)

VALLE OSSOLA S.p.a.

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Sig. Ermanno Savoia)

Il sottoscritto Dott. Enrico Marone, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania al n. 29 Sez A, quale incaricato della Società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento, in formato PDF/A, è conforme al corrispondente documento originale, depositato presso la società.

**CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO DELLE SOCIETA'
PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO**

Entrambe le società hanno provveduto ad approvare il bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2010, CONSER V.C.O. SPA in data 10 giugno 2011 e VALLE OSSOLA S.p.a. in data 26 maggio 2011, per cui, come consentito dall'art. 2501-*quater* del Codice Civile, la situazione patrimoniale ivi prevista è stata sostituita dal bilancio di esercizio.

Premesso che le valutazioni effettuate non possono essere considerate quale indicazione del valore assoluto delle società e che le stesse sono da utilizzare esclusivamente in relazione all'effettuazione dell'operazione di fusione, si precisa quanto segue:

- i criteri utilizzati, basati su consolidate basi dottrinali, sono ampiamente diffusi, adottati ed accettati nella pratica professionale italiana ed internazionale;
- le valutazioni sono state approntate in "autonomia", vale a dire in un'ottica cosiddetta "stand alone" considerando le società stesse quali autonomi complessi aziendali, prescindendo dalla considerazione dei possibili vantaggi e sinergie derivanti dall'integrazione delle due società;
- i metodi adottati hanno rispettato criteri di omogeneità e di comparabilità delle singole voci esaminate e dei loro valori.

La determinazione del capitale economico delle due società è stata effettuata sulla base delle situazioni e condizioni economiche e giuridiche che attualmente indirizzano e regolano le modalità di svolgimento della gestione: le valutazioni prescindono quindi da possibili futuri cambiamenti nelle modalità di raccolta, conferimento o smaltimento dei rifiuti e sul loro possibile impatto economico.

Principali caratteristiche delle diverse metodologie di valutazione

In tema di valutazione d'azienda la dottrina ha elaborato diversi metodi applicabili quali:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti
- metodi finanziari
- metodi empirici.

I metodi patrimoniali si basano sul principio della valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo componenti il capitale. Tali metodi comportano la revisione contabile degli elementi attivi e passivi, la riespressione in termini di valori correnti degli elementi attivi non monetari, determinando così una serie di plusvalenze o minusvalenze, e l'attualizzazione del valore dei crediti e debiti differiti.

I metodi reddituali si basano sulla considerazione che il valore attribuibile ad una azienda non possa essere altro che il valore attuale dei redditi prospettici. Tale funzione presenta differenti strutture a seconda che i redditi si presumano di durata indefinita o di durata limitata nel tempo.

Due sono gli aspetti centrali nel procedimento reddituale di valutazione dell'azienda:

- la scelta del tasso di rendimento normale
- la definizione del reddito medio atteso.

Per ciò che concerne il primo aspetto è stato considerato il criterio del tasso opportunità, consistente nella scelta di un tasso equivalente al rendimento offerto da investimenti alternativi a parità di rischio; ciò si estrinseca nella forma $i = r + s$ in cui r indica una costante del saggio di remunerazione degli investimenti senza rischi ed s indica un indice quantitativo rappresentativo dell'intensità del rischio d'impresa.

Per ciò che concerne la determinazione del reddito sono stati considerati i redditi storici normalizzati, rettificando i redditi contabili attraverso l'analisi delle singole componenti per procedere all'eliminazione di:

- proventi e oneri straordinari
- proventi e oneri estranei alla gestione
- altre situazioni distorcenti derivanti dall'adozione di particolari politiche di bilancio
- componenti di reddito apparenti.

I metodi misti permettono di considerare contemporaneamente gli aspetti reddituali e patrimoniali.

I metodi finanziari si basano sul principio che il valore attribuito ad una azienda sia determinato dai flussi di cassa prodotti dalla gestione nel periodo di previsione, tenuto conto dei valori terminali, delle attività e degli indebitamenti.

Nella pratica vengono applicati principalmente i seguenti metodi di valutazione:

1. Metodo del valore attuale della rendita perpetua

Il metodo reddituale fonda il proprio presupposto sulla capacità dell'azienda di generare un flusso reddituale riproducibile nel futuro. Il valore del capitale economico (W) viene dunque stimato, sul piano quantitativo, come funzione del reddito atteso (R).

Per ciò che riguarda l'orizzonte temporale di riferimento, entro il quale si stima che l'azienda sia in grado di produrre reddito, è possibile ricorrere alla durata indefinita.

In questo caso, il valore dell'azienda (W) equivale al valore attuale di una rendita perpetua di rata costante (R), calcolata al tasso (i), determinato in base alla seguente formula:

valore attuale del reddito perpetuo:

$$W = R/i$$

R = reddito medio atteso

i = tasso di rendimento normale

La configurazione del reddito (R) rilevante ai fini dell'applicazione del metodo in questione è quello prospettico, idoneo a riflettere le condizioni di redditività attesa dell'azienda; medio, vale a dire che l'impresa è stabilmente in grado di produrre, e normalizzato, ossia depurato dalle componenti straordinarie non ripetibili e comunque estranee alla gestione, e in ogni caso determinato sulla base di soluzioni razionali e comunemente accettate dal punto di vista tecnico-amministrativo.

Ciò comporta che nella configurazione del reddito (R) debba essere eliminata ogni componente negativa la cui appostazione sia dettata esclusivamente dall'esigenza di ridurre il reddito imponibile ai fini dell'imposizione diretta, ovvero dall'intento di attuare determinate politiche di bilancio.

Il reddito medio normale è calcolato, infatti, con riferimento a condizioni normali di svolgimento della gestione e, in particolare, a condizioni di indebitamento "regolari" e non eccezionali, in assenza di situazioni particolarmente favorevoli o sfavorevoli: il medesimo, inoltre, deve essere determinato al netto degli oneri tributari che gravano seppur potenzialmente su di esso, e dei compensi figurativi diversi dalla remunerazione del capitale proprio e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti a terzi.

Il tasso di attualizzazione (i) utilizzato incorpora il compenso derivante dal semplice trascorrere del tempo (sostanzialmente pari al rendimento riconosciuto ad attività prive di rischio), ed altresì l'adeguata remunerazione del rischio sopportato.

In particolare, il tasso di puro interesse, relativo agli impieghi di capitale a rischio nullo, è determinato sostanzialmente in riferimento a titoli di debito pubblico a scadenza non breve; peraltro, in periodi di inflazione, il medesimo deve essere depurato dall'erosione monetaria creata dalla componente inflazionistica e, pertanto, assunto nella sua configurazione di tasso reale.

La maggiorazione del tasso di puro interesse a titolo di premio per il rischio di impresa, è commisurata all'intensità del rischio generale d'impresa gravante sul capitale proprio, la cui stima dipende dalla valutazione dei seguenti fattori:

- condizioni generali: congiuntura economica, inflazione, situazione politico-sociale del paese ecc.

- condizioni settoriali: struttura del mercato di appartenenza, condizioni varie di instabilità del settore, ecc.

- condizioni aziendali: solidità patrimoniale, livello e composizione dell'indebitamento, situazione di liquidità con annesse condizioni di pagamento e di incasso, variabilità dei risultati operativi della gestione, parco clienti, ecc.

Il metodo reddituale, pur trovando un limite nell'aleatorietà delle stime sulle capacità reddituali dell'impresa è indispensabile ad integrazione e confronto di stime effettuate con altri metodi, che spesso attribuiscono, ingiustificatamente, maggior rilievo al capitale investito piuttosto che alle capacità reddituali future di quel medesimo capitale.

2. Metodo della capitalizzazione limitata del sovrareddito (*goodwill*)

Questo metodo, che attua una sorta di mediazione tra i pregi e i difetti dei criteri patrimoniali e reddituali, consente di considerare, nel processo valutativo, tanto le prospettive di reddito dell'azienda, quanto la sua effettiva consistenza patrimoniale: la stima sarà idonea, pertanto, a riflettere gli elementi di obiettività e verificabilità propri dell'analisi patrimoniale (valutazione dell'attivo, ivi compresi i beni e i diritti, al netto dei capitali dei terzi investiti in azienda), senza tuttavia trascurare le attese reddituali, concettualmente più rappresentative del valore economico dell'azienda.

Il medesimo prevede, in concreto, la determinazione del valore del patrimonio netto della società, mediante la verifica della consistenza delle attività investite in azienda, al netto delle corrispondenti passività, a cui si aggiunge l'avviamento che rettificcherà in aumento (*goodwill*) o in diminuzione (*badwill*), il predetto valore patrimoniale.

L'avviamento rappresenta, in sostanza, la capacità che viene riconosciuta all'azienda di generare redditi futuri in grado di remunerare il capitale investito in misura maggiore (o minore) rispetto al rendimento offerto da investimenti alternativi.

La formula utilizzata per la valutazione è la seguente:

$$K + a[n]i' (R - iK), \text{ dove:}$$

K = valore patrimoniale (patrimonio netto rettificato);

i = tasso di remunerazione normale del capitale;

R = reddito medio normalizzato prospettico (determinato come indicato al punto precedente);

$a[n]i'$ = fattore di attualizzazione per il calcolo di una rendita della durata di n anni al tasso i' ;

n = numero di anni per i quali viene stimato il sovrareddito;

i' = tasso di attualizzazione.

3. Metodo del valore medio

Questo metodo attua una mediazione tra i criteri patrimoniali e reddituali che consente, nel processo valutativo, di considerare tanto le prospettive di reddito dell'azienda quanto la sua effettiva consistenza patrimoniale: consiste nella media aritmetica del capitale netto rettificato (K) e del valore di rendimento (i) del reddito atteso (R).

La formula utilizzata è la seguente:

$$W = (K + R / i) / 2$$

4. Metodo della formula semplificata

$$W = K + n (R - iK)$$

Il capitale netto rettificato si aggiunge al valore di sovrareddito di n anni (e non al valore attuale).

5. Metodo finanziario: *discounted cash flow*

$$W = \sum (FC_t / (1 + CMPC)^t) + VT + SA - PFN$$

Il metodo del Discounted Cash-Flow, si basa sul presupposto che il valore economico attribuibile al patrimonio netto di un'azienda sia costituito dalla somma algebrica del valore dei flussi di cassa prodotti dalla gestione lungo il periodo di previsione, del valore terminale, del valore delle attività e del valore dell'indebitamento netto alla data di riferimento della valutazione.

6. Metodi dei multipli di mercato

Questi metodi non si basano su valutazioni analitiche razionali, quali il valore del patrimonio o l'attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa, ma determinano il valore in base ad osservazioni di mercato, tenendo conto delle valutazioni borsistiche, ove esistenti, o di transazioni effettuate per aziende simili, se conosciute.

Si tratta quindi di metodi empirici e non analitici che esprimono, in luogo di valori potenziali, i prezzi probabili determinabili nel corso di una trattativa di compravendita.

In considerazione del tipo di attività svolta da entrambe le società – erogazione di servizi in forza di affidamento diretto da parte degli Enti locali che ne sono azionisti ed, in particolare, la gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, il metodo giudicato come più adatto è stato ritenuto quello della capitalizzazione limitata del sovrareddito.

Il risultato ottenuto è stato successivamente verificato e confrontato con quelli ottenuti attraverso l'applicazione di altri metodi quali il valore medio e quello della formula semplificata, ottenendo un valore medio definitivo ritenuto il più rappresentativo del capitale economico delle due società.

Non sono stati ritenuti concretamente applicabili metodi di tipo finanziario – attualizzazione di flussi reddituali o di flussi finanziari – per i seguenti motivi:

- A. inesistenza di bilanci preventivi (budget) predisposti sulla base di previsioni attendibili dei ricavi, in quanto la loro determinazione è da ritenersi aleatoria essendo l'attività condizionata dalla partecipazione a gare, da accordi con gli Enti locali interessati e per l'influenza esercitata da elementi e fattori di tipo legislativo, politico o comunque "extra aziendale";
- B. notevole consistenza patrimoniale (immobili, automezzi) delle società che fanno preferire l'adozione del metodo misto patrimoniale/reddituale;
- C. omogeneità dell'attività svolta dalle due società attualmente e successivamente alla fusione che, per il tipo di servizio erogato, produrrà proventi e costi simili per tutti i Comuni del comprensorio provinciale per cui non è prevedibile ipotizzare consistenti differenze nei previsti flussi finanziari netti.

Non si è ritenuto, infine, di utilizzare metodi empirici quali, ad esempio, quello della capitalizzazione dell'EBIT/EBITDA, per non essere a conoscenza di transazioni che hanno recentemente riguardato società od enti economici simili.

Determinazione del capitale economico di CONSER V.C.O SPA e di VALLE OSSOLA S.p.a.

Per la stima del capitale economico delle società si è partiti dall'esame dei dati contenuti nei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2009, così come approvati dalle assemblee degli Azionisti nonché, come già detto, dei bilanci chiusi con riferimento alla data del 31 dicembre 2010.

Il procedimento seguito è stato il seguente:

- A. determinazione del patrimonio netto rettificato (K), alla data del 31 dicembre 2010, dopo aver proceduto:
 - 1. alla verifica della consistenza delle poste attive;
 - 2. alla verifica delle poste passive;
 - 3. alla riespressione a valori correnti delle poste attive o passive, ove il valore contabile non sia stato giudicato congruo;

4. alla determinazione del reddito cosiddetto “normalizzato” per i periodi considerati apportando ai conti economici le rettifiche più avanti indicate;
 5. alla determinazione del reddito medio normalizzato;
- B. determinazione del valore economico delle due società utilizzando i metodi ed i parametri più avanti illustrati.

CONSER V.C.O. SPA

L'esame dello stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2010 non ha evidenziato particolari scostamenti fra i valori contabili e quelli effettivi. In particolare:

- le immobilizzazioni immateriali sono state correttamente contabilizzate, in accordo con il Collegio Sindacale;
- il valore delle immobilizzazioni materiali è congruo rispetto ai valori contabili, sia per gli immobili che per gli automezzi e gli altri beni;
- le rimanenze sono state recentemente verificate anche attraverso il loro controllo fisico;
- i crediti sono verso Enti pubblici e, pertanto, devono essere ritenuti sicuramente esigibili;
- gli altri crediti non presentano particolarità di rilievo;
- le disponibilità liquide sono quelle esistenti alla fine dell'esercizio;
- i fondi rischi sono stati conteggiati con prudenza;
- i debiti sono tutti relativi alla normale attività di gestione e non presentano particolarità di rilievo;
- i ratei e risconti sono relativi a proventi ed oneri di competenza dell'esercizio.

I valori contabili della società sono stati quindi giudicati congrui e attendibili e non suscettibili di particolari rettifiche in quanto sufficientemente rappresentativi dell'effettiva consistenza del suo patrimonio.

L'importo dell'attivo del bilancio ed il patrimonio netto sono stati, quindi, ridotti del valore delle partecipazioni detenute dalla società in “S.A.I.A. S.p.a.”, Euro 426.931,05 ed in “V.C.O. Trasporti S.r.l.”, Euro 1.012.209 tenendo conto del fatto che tali partecipazioni verranno trasferite ad una costituenda società in seguito all'operazione di scissione parziale, deliberata dagli Azionisti della società in data 13 maggio 2010, che verrà formalizzata entro il prossimo mese di settembre.

Pertanto l'importo del patrimonio netto della società viene determinato, ai fini del calcolo del valore economico della società, in complessivi Euro 2.476.470.

VALLE OSSOLA S.p.a.

L'esame dello stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2010 ha evidenziato:

- le immobilizzazioni immateriali sono state correttamente contabilizzate, in accordo con il Collegio Sindacale;
- il valore delle immobilizzazioni materiali è congruo rispetto ai valori contabili, sia per gli immobili che per gli altri beni;
- per gli automezzi, considerato che nel corso degli ultimi esercizi sono state applicate aliquote di ammortamento doppie (20 % contro il 10 %), rispetto a quelle utilizzate da CONSER V.C.O. SPA, si è proceduto ad un adeguamento del loro valore di carico, rilevando un maggiore importo di Euro 408.719;
- i crediti sono verso Enti pubblici e, pertanto, devono essere ritenuti sicuramente esigibili;
- gli altri crediti non presentano particolarità di rilievo;
- le disponibilità liquide sono quelle esistenti alla fine dell'esercizio;

- i debiti sono tutti relativi alla normale attività di gestione e non presentano particolarità di rilievo;
- i ratei e risconti sono relativi a proventi ed oneri di competenza dell'esercizio;
- è stato rettificato l'importo delle imposte anticipate iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2010 in relazione alle perdite fiscali che non si ritiene siano utilizzabili a seguito della fusione (Euro 43.640).

Pertanto l'importo del patrimonio netto della società viene determinato, ai fini del calcolo del valore economico della società, in complessivi Euro 684.470.

La determinazione del reddito medio prospettico normalizzato

Successivamente alla determinazione del patrimonio netto rettificato si è proceduto alla determinazione del reddito medio prospettico normalizzato da utilizzare per l'individuazione del sovrareddito (goodwill).

Si è ritenuto opportuno riferirsi ai redditi storici, muovendo dal presupposto che il reddito medio conseguito negli ultimi tre anni e nell'esercizio al 31 dicembre 2010 sia sufficientemente rappresentativo delle prospettive di redditività delle società.

CONSER V.C.O. SPA

La seguente tabella evidenzia le rettifiche apportate al fine determinare, con omogeneità, l'utile normalizzato degli ultimi quattro periodi:

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Utile netto di bilancio	5.329	26.012	28.840	131.680
Oneri e proventi straordinari	60.599	(23.312)	101.496	(723.382)
Imposte su plusvalenze straordinarie	0	0	0	262.500
Rettifiche di valore di attività finanziarie	72.944	(2.845)	(185.769)	129.974
Fondi rischi bonifica ex sede C.so Cairoli	60.000	130.000	0	0
Fondo rischi INPS	0	0	377.354	70.000
Fondo rischi IVA Provincia	0	0	107.951	0
Rettifica ammortamenti per canoni leasing	27.230	16.200	21.647	22.633
Storno imposte anticipate	(10.906)	(40.820)	0	(21.980)
IRES %	(33.306)	15.111	54.827	(1.304)
IRAP %	(1.062)	(632)	7.255	(962)
Utile netto normalizzato	180.828	119.714	513.601	(130.841)

Da quanto sopra emerge che il reddito medio normalizzato da utilizzare per il calcolo del valore economico della società è pari ad Euro 170.826.

Criteri adottati

La determinazione dei redditi normalizzati di cui sopra è stata effettuata tenendo conto dei seguenti presupposti ed effettuando le conseguenti integrazioni:

- eliminazione degli oneri e proventi straordinari;
- eliminazione delle rettifiche di valore di attività finanziarie;
- eliminazione delle appostazioni straordinarie ai fondi rischi relative all'immobile di Verbania – Corso Cairoli ed INPS;
- considerazione dell'effetto sul conto economico dei canoni di locazione finanziaria qualora si fosse proceduto all'applicazione del principio contabile internazionale n. 17: la rettifica è stata

determinata sulla base dei canoni pagati, quale differenza fra la quota capitale di competenza ed il calcolo di ammortamenti virtuali;

- storno delle imposte anticipate iscritte a fronte degli accantonamenti a fondi rischi sopra indicati ed eliminati;

- previsione, sui maggiori redditi determinati, di un'incidenza fiscale pari a quella attuale, vale a dire IRES al 27,5 % ed IRAP al 3,9 % (per il 2007, 33 % e 4,25 %).

VALLE OSSOLA S.p.a.

La seguente tabella evidenzia le rettifiche apportate al fine determinare, con omogeneità, l'utile normalizzato degli ultimi quattro periodi:

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Utile netto di bilancio	85.229	(662.218)	(232.409)	14.086
Oneri e proventi straordinari	17.567	79.782	32.262	8.393
Accantonamenti a fondi rischi	5.000	0	22.814	0
Costi gestione discarica post-chiusura	1.137	365.145	250.863	64.047
Minori ammortamenti mezzi di trasporto	0	151.410	145.356	111.953
Storno imposte anticipate eccedenti	(43.640)	0	0	0
IRES %	(5.144)	(3.898)	(72.245)	(60.850)
IRAP %	(729)	(20.146)	(15.453)	(7.480)
Utile netto normalizzato	59.420	(89.925)	131.188	130.149

Il reddito medio normalizzato da utilizzare per il calcolo del valore economico della società è quindi pari ad Euro 57.708,00.

Criteri adottati

La determinazione dei redditi normalizzati di cui sopra è stata effettuata tenendo conto dei seguenti presupposti ed effettuando le conseguenti integrazioni:

- eliminazione degli oneri e proventi straordinari;
- considerazione dei maggiori ammortamenti effettuati sui mezzi di trasporto rispetto a quelli conteggiati da CONSER V.C.O. SPA.;
- considerazione dei costi sostenuti per la gestione della fase post-operativa della discarica di Domodossola;
- storno delle imposte anticipate iscritte a fronte di perdite fiscali non riportabili successivamente alla fusione;
- previsione, sui maggiori redditi determinati, di un'incidenza fiscale pari a quella attuale, vale a dire IRES al 27,5 % ed IRAP al 3,9 % (per il 2007 33 % e 4,25 %).

Determinazione del capitale economico di CONSER V.C.O. SPA (senza le partecipazioni)

Sono stati considerati i seguenti parametri:

Patrimonio netto (K)	2.476.470
Reddito normalizzato (R)	170.826
Rendimento BOT a dodici mesi	1,50 %
Rendimento BTP a 12 mesi	3,80 %
Rendimento medio (A)	2,65 %

Rischio di impresa (C)	5 %
Inflazione (B)	2,5 %
Valore calcolato (i) = (A)+(C)-(B)	5,15 %
Valore calcolato (i') = (A)-(B)	0,15 %
Periodo considerato (n. anni)	15

L'utilizzo dei parametri sopra evidenziati porta alle seguenti conclusioni:

- **valore medio:**

$$W = (K+R/i)/2: 2.896.740,00$$

- **metodo del sovra-reddito (goodwill):**

$$K+ a[n]i' (R- iK): \text{Euro } 3.118.061,00$$

- **metodo semplificato:**

$$W= K+ n (R - iK): \text{Euro } 3.125.787,00$$

Valore medio arrotondato: Euro 3.046.863,00

Determinazione del capitale economico di VALLE OSSOLA S.p.a.

Sono stati considerati i seguenti parametri:

Patrimonio netto (K)	684.470
Reddito normalizzato (R)	57.708
Rendimento BOT a dodici mesi	1,50 %
Rendimento BTP a 12 mesi	3,80 %
Rendimento medio (A)	2,65 %
Rischio di impresa (C)	5 %
Inflazione (B)	2,5 %
Valore calcolato (i) = (A)+(C)-(B)	5,15 %
Valore calcolato (i') = (A)-(B)	0,15 %
Periodo considerato (n. anni)	15

L'utilizzo dei parametri sopra evidenziati porta alle seguenti conclusioni:

- **valore medio:**

$$W = (K+R/i)/2: 902.507,00$$

- **metodo del sovra-reddito (goodwill):**

$$K+ a[n]i' (R- iK): \text{Euro } 1.017.329,00$$

- **metodo semplificato:**

$$W= K+ n (R - iK): \text{Euro } 1.021.337,00$$

Valore medio arrotondato: Euro 980.391,00

Determinazione del rapporto di cambio, dell'aumento di capitale della società incorporante e delle modalità di assegnazione delle nuove azioni agli azionisti dell'incorporanda.

I valori ottenuti hanno permesso di determinare il rapporto di cambio da utilizzare per l'operazione di fusione per incorporazione, secondo il seguente calcolo:

1. **Capitale economico CONSER V.C.O. SPA : Euro 3.046.863,00**

Valore economico di ognuna delle 1.727.042 azioni da 1,00 Euro: Euro 1,7642

2. **Capitale economico VALLE OSSOLA S.p.a.: Euro 980.391,00**

Valore economico di ognuna delle 1.200.000 azioni da 1,00 Euro: Euro 0,8169

3. **Valore economico società risultante dalla fusione: Euro 4.027.254,00**
4. **Peso percentuale di CONSER V.C.O. SPA nella società risultante dalla fusione**
 $3.046.863,00/4.027.254,00 = 75,65 \%$
5. **Peso percentuale di VALLE OSSOLA S.p.a. nella società risultante dalla fusione**
 $980.391,00/4.027.254,00 = 24,35 \%$

Numero azioni nuove da emettere (arrotondando le percentuali al 75 % e 25 %)

$25/75 \times 1.727.042 = \text{numero } 575.681$

Arrotondando il numero ottenuto a 580.000 si ottiene il seguente rapporto di cambio:

29 azioni di nuova emissione di CONSER V.C.O. SPA da assegnare agli azionisti di VALLE OSSOLA S.p.a. ogni 60 azioni possedute, secondo il seguente conteggio:

$1.200.000/60 \times 29 = 580.000$

Il sottoscritto Dott. Enrico Marone, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania al n. 29 Sez A, quale incaricato della Società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento, in formato PDF/A, è conforme al corrispondente documento originale, depositato presso la società.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

ART. 1 – Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"ConSer V.C.O. S.p.A.",

in attuazione alla normativa nazionale e comunitaria in materia di "in house providing". La società è a intero capitale pubblico locale; sono soci della società tutti i comuni del Verbano Cusio Ossola che, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale piemontese 24 ottobre 2002 n. 24, sono costituiti nel Consorzio obbligatorio denominato Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (siglabile "Coub VCO").

ART. 2 – Sede sociale

La Società ha sede nel comune di Verbania(VB).

L'organo amministrativo della società potrà, con osservanza delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 15 (quindici), trasferire l'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Locali Soci.

Il domicilio legale dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31.12.2033 (trentuno dicembre duemilatrentatre).

Al momento della scadenza del periodo di durata, l'assemblea dei soci potrà procedere ad una proroga della durata, deliberando con la procedura richiesta per le modifiche dell'atto costitutivo. In deroga al regime civilistico non è consentito ai comuni soci esercitare il diritto di recesso.

ART. 4 – Oggetto

La Società potrà erogare servizi a rilevanza economica in forza di affidamento diretto da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ("Coub VCO") costituito ai sensi della legge regionale n. 24/2002.

La Società ha per oggetto, quale missione di interesse per gli Enti locali e per le loro collettività, lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183, lett. n), del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni; e, in particolare, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi pubblici relativi alla gestione dei rifiuti urbani previsti dall'art. 10 della legge regionale n°24/2002, da erogarsi esclusivamente nei confronti degli Enti Locali soci.

In particolare la società svolge le seguenti attività di gestione integrata del ciclo dei rifiuti:

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il recupero, il trattamento e lo smaltimento;
- gestione del ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento;
- trasporto dei rifiuti derivanti dalla gestione dei cicli integrati e lo stoccaggio provvisorio;
- erogazione servizi di gestione di impianti tecnologici di recupero, trattamento e

smaltimento di rifiuti, ivi comprese le discariche, di deposito temporaneo di rifiuti urbani e assimilati nonché il controllo, vigilanza e gestione degli impianti dopo la loro chiusura.

Qualora, ai sensi della normativa, sia precluso alla società lo svolgimento congiunto di più attività di gestione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/2002, la società svolgerà tali attività secondo il seguente ordine di priorità:

1. attività di gestione integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti, della realizzazione e gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici ed alle discariche.
2. attività di realizzazione e gestione impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, incluse le discariche.

E' inoltre oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici accessori, inerenti le attività di igiene urbana, esclusivamente nell'ambito dei servizi pubblici affidati, quali:

- spazzamento, meccanico e manuale, lavaggio delle strade e spazi pubblici, sanificazione ambientale tramite interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti inquinanti e/o inquinati mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche e biotecnologiche;
- servizi di stampa, bollettazione, postalizzazione, riscossione e rendicontazione delle entrate degli Enti Locali soci nell'ambito della gestione dei servizi pubblici affidati;
- attività, preventivamente autorizzate dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del V.C.O., di comunicazione, formazione, educazione, promozione e sensibilizzazione ambientale rivolte a istituzioni pubbliche e private, privati cittadini ed esercenti attività produttive.

La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili all'"in house providing".

Sono inoltre applicabili alla società automaticamente e di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" e in materia di società totalmente pubbliche.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazione totalitaria pubblica – Azioni – Obbligazioni – Finanziamenti

ART. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di **Euro 2.307.042,00 (duemilioneitrecentosetteemilaquarantadue)** suddiviso in 2.307.042 (duemilioneitrecentosetteemilaquarantadue) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità previste dalla delibera di aumento, anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti ai sensi dell'art. 2342 C.C..

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

Ai soci in ritardo nei versamenti si applica un interesse annuo nella misura del tasso di interesse legale.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c. e deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione

dell'offerta.

ART. 6 – Partecipazione totalitaria pubblica e garanzia del servizio pubblico

Essendo la Società interamente a partecipazione pubblica ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" le quote di partecipazione degli enti locali soci non potranno essere inferiori al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della società al controllo su di essa esercitato da parte degli enti soci.

E' fatto, quindi, divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle analoghe vicende riguardanti i diritti di opzione.

ART. 7 - Azioni

Il possesso di azioni, ognuna delle quali è indivisibile e nominativa, determina la qualità di socio e pertanto assoluta adesione ed accettazione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari: la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

L'azione ordinaria attribuisce un solo voto in assemblea. Ogni socio intestatario dispone di un numero di voti pari alle azioni possedute.

ART. 8 – Trasferibilità delle azioni e diritto di prelazione

Al fine del rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 7 (sette), le azioni sono trasferibili unicamente in favore degli Enti Locali soci.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata RR da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente Locale o degli Enti Locali disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata RR, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata RR, delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora entro il predetto termine di 30 (giorni) nessuna comunicazione pervenga al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

La circolazione delle partecipazioni azionarie può avvenire, con effetto nei confronti della società, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento dell'iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2355, comma 1, del codice civile.

ART. 9 – Forme di finanziamento e di supporto alla gestione - Obbligazioni

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai ricavi di gestione dei servizi e dall'autofinanziamento che ne deriva; dai contributi in conto esercizio, in conto capitale e in conto impianto da parte degli enti pubblici e soggetti privati; da finanziamenti a breve, medio e lungo termine, erogati da istituzioni finanziarie; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali e il presente statuto.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

La società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

La società può altresì acquisire dal singolo Ente Locale contributi finalizzati al raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dagli Enti Locali Soci.

TITOLO III Assemblea degli Enti Locali Soci

ART. 10 – Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea degli Enti Locali Soci delibera sulle materie indicate agli articoli 2364 e 2365 del C.C., sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, nonché sui casi previsti dal presente statuto.

L'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno degli Enti Locali Soci.

All'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria spettano tutti i compiti fissati dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di società per azioni.

ART. 11 – Convocazione

Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2366 C.C., in occasione di ogni convocazione il Presidente del consiglio di amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso - con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento entro il predetto termine - contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed eventualmente in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di convocazione tramite posta elettronica certificata, l'avviso va spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato dall'Ente Locale Socio e risultante dal libro soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa in ogni caso validamente costituita, quando sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione in ogni tempo l'organo amministrativo lo ritenga necessario, o dal collegio sindacale, ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 C.C., se ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

E' convocata, inoltre, ogni qual volta ne faccia formale richiesta il Presidente dell'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del V.C.O. od il Presidente del comitato di controllo e coordinamento, istituiti per l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo titolo.

Su richiesta del singolo Ente Locale Socio, indipendentemente dalla partecipazione da esso posseduta, gli amministratori devono convocare entro quindici giorni l'assemblea, qualora il medesimo ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo adeguatamente il servizio pubblico locale sul proprio territorio. Con riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi di igiene urbana nel territorio del singolo ente locale, in caso di mancato accordo, il medesimo ha facoltà di disporre autonomamente purchè nel rispetto delle linee di programmazione consortile.

ART. 12 – Funzionamento

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, ed in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti a norma dell'art. 2371 c.c.

Il Presidente nomina un segretario, che può essere scelto anche tra i non soci, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, regolarne l'andamento dei lavori e accertare i risultati delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge, fatto salvo quanto disposto nel presente statuto sociale.

Possono intervenire in assemblea gli Enti Locali Soci con diritto di voto, ogni socio ha diritto di esprimere un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del C.C.

ART. 13 – Quorum

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei soci con arrotondamento all'unità superiore, e almeno la metà del capitale sociale; delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del numero totale dei soci arrotondato all'unità superiore e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione a maggioranza assoluta delle partecipazioni rappresentate in assemblea, tranne che oggetto della delibera sia l'approvazione del bilancio o la nomina o la revoca di cariche sociali, nel qual caso l'assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata, a norma dell'art. 2369, commi 3 e 4, c.c.

L'assemblea straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei soci arrotondato all'unità superiore, e col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ed almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Gli Enti Locali Soci intervenuti, che rappresentino almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Questo diritto, a norma dell'art. 2374 c.c., non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Il voto deve essere palese.

TITOLO IV Controllo Analogo

ART. 14 – Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing", gli Enti Locali Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello dagli stessi esercitato sui rispettivi servizi.

Il controllo analogo nei confronti della società da parte degli enti locali soci è svolto, in nome e per conto degli stessi, dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola quale soggetto affidante il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani costituito, ai sensi della legge regionale n.24/2002 tra gli stessi Enti locali di cui all'articolo 1, e dal Comitato di controllo e coordinamento eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, secondo le competenze di seguito definite.

Il controllo analogo dell'Assemblea Consortile e del Comitato di controllo e coordinamento di cui sopra opererà fino a quando il Consorzio obbligatorio non verrà soppresso per disposizione di legge nazionale e/o regionale. Dopo tale data, le funzioni di controllo analogo svolte dall'Assemblea del Consorzio e dal comitato di controllo e coordinamento saranno svolte di diritto dall'assemblea ordinaria dei soci della società e dal comitato di controllo e coordinamento nominato dall'assemblea dei soci della società.

L'assemblea Consortile ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

- 1. Approvazione del business plan, del budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche ivi compresi i report consuntivi di ogni esercizio;*
- 2. Approvazione dello schema tipo dei contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi;*

3. *Approvazione dell'indirizzo strategico e delle operazioni che abbiano un impatto sull'attività tipica della società di gestione dei rifiuti e dei contratti principali; in tal senso all'assemblea è demandato il potere di vincolare il consiglio d'amministrazione in relazione al contenuto dei contratti di servizio, nonché alle relative modifiche, nonché alla risoluzione e al recesso dai medesimi;*
4. *Acquisto e/o vendita di immobili;*
5. *Adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società.*
6. *Emissione di obbligazioni;*

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici, di cui al superiore elenco, possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che siano stati esaminati ed approvati dall'assemblea consortile.

Gli atti d'amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea consortile nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

L'assemblea Consortile approva gli atti di cui sopra sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tanti rappresentanti dei Comuni che rappresentino un quarto di tutti i comuni consorziati (20) e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Il Comitato di controllo e coordinamento è eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola in seduta pubblica ed a voto palese, ed è composto da n. 13 componenti, di cui n. 1 di diritto e n. 12 elettivi, così distinti:

Componenti di diritto:

Presidente del Consiglio di Amministrazione del COUB VCO con funzioni di presidente/coordinatore dello stesso comitato,

Componenti elettivi:

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona del Verbano comprendente i comuni di: Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone.

n.1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 2 rappresentanti per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona Cusio comprendenti i comuni: Omegna, Arola, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 1 rappresentante per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona Ossola comprendenti i comuni:

Domodossola, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 3 rappresentanti per i comuni fino a 2.999 abitanti.

Ai fini della determinazione degli abitanti di ciascun Comune il riferimento si intende all'ultimo censimento ufficiale della popolazione italiana Istat.

Il comitato di controllo e coordinamento resta in carica per la durata di 2 anni ed i rappresentanti dei Comuni possono essere rieletti.

I rappresentanti non hanno diritto ad alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del comitato di controllo e coordinamento.

Ogni rappresentante di cui ai presente articolo, decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del comune di cui è rappresentante, subentrando automaticamente il Sindaco eletto o suo delegato, fino alla scadenza del comitato di controllo e coordinamento.

Per l'esercizio del controllo il Comitato di controllo e coordinamento si avvale della struttura amministrativa e tecnica del Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola.

Il Comitato di controllo e coordinamento si riunisce presso la sede del Consorzio obbligatorio Unico di bacino del V.C.O. o presso la sede legale della società ConSer V.C.O. S.p.A. o in altra sede dallo stesso individuata.

Le riunioni del Comitato di controllo e coordinamento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti che compongono l'organismo; ogni rappresentante dispone di un voto valido.

Non è prevista la delega tra i rappresentanti eletti in seno al Comitato di controllo e coordinamento.

Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura della struttura amministrativa e tecnica del Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Il comitato di controllo e coordinamento trasmette gli atti al Consiglio d'amministrazione di ConSer V.C.O. S.p.A. il quale è tenuto ad osservarli.

La prima elezione del comitato di controllo e coordinamento è effettuata dall'Assemblea Consortile immediatamente dopo la costituzione della società.

Il Comitato di controllo e coordinamento ha competenza consultiva e di indirizzo ed esprime pareri obbligatori in merito a:

- 1. Piano Tecnico Finanziario contenente la definizione dei budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche;*
- 2. Contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi, con gli Enti Locali Soci;*
- 3. Proposte di acquisto vendita o locazione di immobili di proprietà;*
- 4. Proposte di adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società.*
- 5. Proposte di modifica dello statuto della società;*
- 6. Proposta di emissione di obbligazioni;*

Il comitato di controllo e coordinamento esprime parere obbligatorio, a pena di nullità, sui seguenti atti:

- 1. Assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;*
- 2. Predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;*
- 3. Atti di regolamentazione;*

4. Spostamento della sede sociale, istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Locali Soci.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, il consiglio d'amministrazione di ConSer V.C.O. S.p.A deve trasmettere, nel rispetto delle competenze, al Presidente dell'Assemblea consortile e/o al Presidente del Comitato di controllo e coordinamento uno schema di deliberazione o dell'atto che si intende assumere.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione della società ConSer VCO non condivida il parere obbligatorio emesso dall'Assemblea consortile e/o dal Comitato di controllo e coordinamento la questione, oggetto di parere, si intende rimessa all'esame dell'Assemblea degli enti locali soci.

L'Assemblea consortile o il Comitato di controllo e coordinamento sono convocati per l'esame dei rispettivi atti di competenza entro sette giorni da ricevimento delle richieste di espressione e, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, formula parere obbligatorio in forma scritta.

Nel caso di prescrizioni e/o specifiche condizioni allegate al parere, le medesime sono integralmente recepite nell'atto del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione, qualora lo ritenga, può formulare richiesta motivata all'assemblea consortile od al Comitato di controllo e coordinamento di riesame e/o riformulazione del parere obbligatorio. In ogni caso, in assenza di diversa determinazione entro il termine di trenta giorni, il medesimo si intende confermato.

Il consiglio di amministrazione della società deve trasmettere al Presidente del Comitato di controllo e coordinamento copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli Enti locali soci e del Consiglio d'Amministrazione, ove costituito, unitamente agli ordini del giorno nonché copia degli atti deliberativi e dei verbali di seduta entro dieci giorni dall'adozione degli stessi.

Il Presidente del Comitato di controllo e coordinamento può convocare in qualsiasi momento il Consiglio di amministrazione della società per audizione del medesimo sulle materie oggetto di controllo analogo.

Ciascun Ente locale socio ed il Comitato di controllo e coordinamento hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società a semplice richiesta scritta.

TITOLO V

Amministrazione della società

ART. 15 – Nomina amministratori – Durata in carica - Incompatibilità

La società è amministrata a scelta dell'Assemblea dei soci o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, o da un amministratore unico, che assume tutti i poteri e le funzioni spettanti al consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

All'amministratore unico si applicano tutte le norme previste nel presente statuto per il consiglio di amministrazione.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i medesimi sono rieleggibili.

La cessazione del consiglio d'amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifiche competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti

e aziende pubbliche o private in settori rientranti nell'oggetto di attività della società.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, che nomina anche il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori in carica, l'assemblea ordinaria provvede, senza indugio e non oltre 30 (trenta) giorni, alla sostituzione, la durata in carica del nuovo amministratore è pari al residuo periodo di carica di quello cessato.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare, anticipatamente e contemporaneamente, la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio. L'assemblea, convocata d'urgenza a norma dell'art. 2386 c.c. dagli amministratori rimasti in carica, o in mancanza dal collegio sindacale, provvede alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione.

Gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Locale Socio, su ciascun servizio da esso affidato alla società.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa per la revoca dell'amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 11 e 14 del presente statuto.

Non possono ricoprire cariche di amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste, oltre che dall'art. 2382 C.C., da:

- art. 8 del D.P.R. 168/2010;
- artt. 25, comma 4[^], e 26 della L. 23 marzo 1993 n°81 e dall'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n°55 come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992 n°16;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
- siano in lite con la società e con gli enti locali soci o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione si intende resa al Vicepresidente.

ART. 16 – Compensi amministratori

Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso, nella misura e nelle forme da deliberarsi da parte dell'assemblea, tenuto conto della legislazione speciale in materia.

ART. 17 – Poteri

Il consiglio di amministrazione, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli Enti Locali Soci, analogo a quello esercitato sui

propri servizi, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Gli sono quindi, riconosciute tutte le facoltà necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

Il consiglio può inoltre conferire speciali incarichi al Presidente o ai consiglieri, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C, e della normativa vigente in materia.

L'organo amministrativo può altresì nominare, anche fra persone estranee al consiglio procuratori "*ad negotia*" e mandatari per singoli atti, o categorie di atti, la cui durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio stesso, stabilendone il compenso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le veci il Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, ne assume le veci il consigliere più anziano.

ART. 18 – Funzionamento

Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 C.C., il consiglio si riunisce, nella sede sociale, o altrove, purché nel territorio degli Enti Locali Soci, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne riceva domanda scritta da due consiglieri o sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente convoca, inoltre, il consiglio su richiesta del comitato di controllo e coordinamento di cui ai precedenti artt. 11 e 14.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza secondo le modalità sopra individuate.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché i sindaci effettivi.

Le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione sono svolte con preferenza da un dipendente della società, nominato dal consiglio d'amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

ART. 19– Rappresentanza legale

La rappresentanza della società di fronte a terzi, in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente, ovvero ai singoli consiglieri o procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 20 – Direttore Generale

Il direttore generale, ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione sotto la sorveglianza del Presidente.

Il direttore generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio d'amministrazione. La nomina del direttore generale, nelle forme di legge, spetta

al consiglio d'amministrazione che ne determina, con proprio atto, i poteri, le attribuzioni, il contratto di lavoro ed il compenso.

TITOLO VI **Collegio sindacale**

ART. 21– Composizione e nomina

Il collegio sindacale, nominato dall'assemblea ordinaria, si compone di tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e di due supplenti. Tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro, ed in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; le cause di ineleggibilità e/o decadenza sono quelle previste dall'art. 2399 C.C.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più sindaci effettivi, subentrerà il primo dei sindaci supplenti.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, C.C. procede alla nomina o alla sostituzione, curando in quanto possibile l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Il nuovo sindaco così nominato resta in carica fino alla prevista scadenza del collegio sindacale.

L'emolumento annuale è determinato, ai sensi di legge, dall'assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Le funzioni, i doveri e le responsabilità del collegio sono quelli stabiliti negli artt. 2397 e ss C.C., come specificati nei principi di comportamento statuiti dagli ordini professionali.

I sindaci assistono alle assemblee ed ai consigli di amministrazione.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, ed il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro; al sindaco dissenziente spetta il diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso; il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni del collegio in un esercizio, decade d'ufficio.

Il collegio sindacale è tenuto a trasmettere al comitato di controllo e coordinamento gli atti di propria competenza.

ART. 22 – Revisione legale e controllo contabile

Il collegio sindacale esercita la revisione legale ed il controllo contabile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al collegio sindacale per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i limiti fissati dalla legge.

TITOLO VIII **Esercizi sociali – Bilancio – Utili**

ART. 23 – Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART. 24 – Utili e dividendi

1. L'utile netto di bilancio, , è ripartito come segue:

–il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva si è ridotta sotto il detto

limite, fino alla sua reintegrazione alla detta misura minima;

–il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, in proporzione alle rispettive azioni, salva un'eventuale deliberazione di destinare gli utili, in tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario, in supero volontario dei minimi di legge, o ad altri fondi di accantonamento speciale, o per il rinvio a nuovo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

TITOLO IX

Disposizioni finali

ART. 25 – Scioglimento e liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ART. 26 – Foro competente

Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro esclusivamente competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale.

ART. 27 - Qualificazione della società.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, e di conseguenza non sarà quotata nei mercati regolamentati.

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

ART. 28 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi speciali in materia.

Il sottoscritto Dott. Enrico Marone, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania al n. 29 Sez A, quale incaricato della Società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento, in formato PDF/A, è conforme al corrispondente documento originale, depositato presso la società.

CONSER V.C.O. SPA

con sede sociale in Verbania, Via Olanda, 55, capitale sociale di Euro 1.727.042,00, suddiviso in n. 1.727.042 azioni del valore di 1,00 Euro cadauna, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A VCO al n. REA 191791 – partita IVA: 01945190039 – codice fiscale: 93024180031

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ART. 2501- QUINQUIES DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di fusione per incorporazione nella Vostra società della “VALLE OSSOLA S.p.a.”, corrente in Villadossola, località Laghetto dei Sogni, mediante approvazione del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, contenente le linee generali dell'operazione e depositato nei termini e modi di Legge.

La presente relazione, che lo correda ai sensi dell'art. 2501 - quinquies del Codice Civile, ha lo scopo fondamentale di illustrare la fusione ed, in particolare, il rapporto di cambio, nonché di fornire ogni altra informazione utile per permettervi di assumere in modo consapevole le vostre decisioni.

1. Caratteristiche e motivazioni dell'operazione

1.1 Considerazioni generali

Nel mese di aprile 2010 è stato istituito il nuovo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO con compiti di gestione amministrativa relativi all'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani.

All'esito di tale unificazione il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO invitava le Società che gestiscono l'intero ciclo dei rifiuti a procedere all'unificazione delle società operanti sul territorio ed, in data 17 febbraio 2011, deliberava di individuare tra le scelte normative a disposizione, ai sensi dell'ex art. 23bis del DL n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, l'”house providing” quale soluzione prioritaria relativamente all'affidamento dei servizi di igiene ambientale nei Comuni dell'intera provincia.

Successivamente i consulenti all'uopo incaricati sia dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO che dalle società davano atto che per raggiungere l'obiettivo dell'”house providing” occorreva poter contare su una società avente un adeguato statuto e quali compiti esclusivi la gestione del servizio rifiuti sopra indicato.

Considerato, tuttavia, che fra le attività di CONSER V.C.O. SPA figurano le seguenti partecipazioni:

- quota del 100 % in V.C.O. Trasporti, con sede in Verbania, Via Olanda n. 55;
- quota del 10,47 % in S.A.I.A. S.p.A., con sede in Verbania, Piazza Matteotti n. 7;

- che tale situazione è incompatibile, secondo i consulenti incaricati sia dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino che dalle società, con la gestione “in house providing” del servizio, si è preso atto della necessità di modificare tale circostanza.

E' stato quindi individuato il seguente percorso operativo, considerando che, del resto, in data 22 marzo 2011, l'assemblea di CONSER V.C.O. SPA ha deliberato di condividere la scelta di procedere alla dismissione di tutte le proprie partecipazioni:

- scissione parziale proporzionale della società con trasferimento delle partecipazioni sopra indicate ad una nuova costituenda società;
- fusione per incorporazione di VALLE OSSOLA S.p.a. in CONSER V.C.O. SPA, da attuare successivamente alla scissione.

La preliminare operazione di scissione e la successiva fusione per incorporazione devono quindi intendersi quali operazioni fra loro inscindibilmente legate per cui è legittimo ritenere che il presente progetto di fusione possa essere predisposto anche anteriormente alla data dalla quale avrà effetto l'operazione di scissione, che si situerà entro il prossimo mese di settembre.

E' stato comunque previsto che la deliberazione in merito al progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile, verrà presa successivamente alla data dalla quale avrà effetto la scissione parziale.

1.2 Considerazioni di ordine economico

E' opinione condivisa dagli Amministratori degli Enti territoriali dell'intero Verbano Cusio Ossola che la possibilità di gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso un affidamento “in housing” sia la soluzione auspicabile e più conveniente anche in vista di possibili future evoluzioni della normativa attuale.

Le peculiarità del territorio provinciale, peraltro, caratterizzato da vaste aree montagnose, da vallate difficilmente raggiungibili – in particolare in Ossola ma anche nel Verbano (ad esempio Valle Cannobina, Valle Intrasca) e nel Cusio (ad esempio Valstrona, Quarne), dalla presenza consistente di laghi e di corsi d'acqua permettono di rilevare la presenza dei fattori che consigliano l'affidamento “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerazioni di ordine più strettamente economico e gestionale suggeriscono che la prospettata fusione per incorporazione risponde all'esigenza di concentrare tutte le risorse, operative, manageriali ed immobiliari, nella società incorporante, ottimizzando le strutture aziendali delle preesistenti società.

Sotto il profilo patrimoniale i benefici andranno ben oltre il puro effetto algebrico della compenetrazione dei patrimoni, poiché il complesso aziendale che ne deriverà sarà sicuramente più considerevole rispetto alle due unità distinte.

Sotto il profilo finanziario la struttura derivante dalla fusione risulta sicuramente ben bilanciata, considerato che i due principali debiti apportati dagli attori (mutuo ipotecario e

contratti di locazione finanziaria) sono entrambi differiti nel lungo termine, lasciando ampio respiro al capitale circolante.

Non da ultimo, anche un eventuale futuro maggior ricorso al credito ne risulterebbe agevolato sia per l'accresciuta consistenza patrimoniale sia per l'aumento del capitale sociale che l'operazione di fusione comporta.

Sono inoltre previsti notevoli vantaggi per la razionalizzazione dell'attività di gestione; in particolare la società, successivamente alla fusione, potrà:

- svolgere l'attività nei confronti di un bacino di utenza più ampio con la possibilità di ottenere sinergie ed economie di scala;
- usufruire delle competenze specifiche sviluppate dalle singole società anche in considerazione delle diversità territoriali esistenti;
- usufruire di migliori condizioni presso i fornitori ed i collaboratori esterni, con conseguente riduzione dei costi, derivante dall'accrescimento della massa degli acquisti di beni e servizi;
- ottenere prezzi più vantaggiosi dalla cessione dei rifiuti differenziati a seguito delle maggiori quantità raccolte;
- avere un migliore utilizzo delle risorse umane esistenti per il possibile accorpamento di talune funzioni, sia tecniche che amministrative;
- contenere i costi sostenuti per consulenze, sia tecniche che legali;
- avere maggior peso in caso di partecipazione a gare ed appalti.

Le considerazioni di cui sopra sono formulate prendendo atto dell'attuale organizzazione operativa delle società e delle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti: eventuali modifiche nelle politiche operative, imposte o suggerite da organi esterni o nuove disposizioni legislative, quali diverse modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti, avranno un impatto economico, positivo o negativo, attualmente non quantificabile o valutabile.

Trattasi comunque di possibili effetti sul conto economico che non hanno rilevanza ai fini della determinazione del rapporto di cambio in quanto la valutazione del capitale economico delle società è stato effettuato in "autonomia", vale a dire in un'ottica cosiddetta "stand alone", considerando le società stesse quali autonomi complessi aziendali operanti con modalità da tempo utilizzate.

Dal punto di vista economico consistenti vantaggi dovrebbero derivare, infine, dalla possibilità di semplificare le procedure contabili, burocratiche, fiscali e quelle relative alla gestione delle utenze, ridurre il numero degli Amministratori e, con un solo organo di controllo, quello dei Sindaci.

2. Profili giuridici e regolamentari dell'operazione di fusione

2.1 Principali passaggi dell'Operazione

L'odierno Consiglio di Amministrazione per la nostra società e per Valle Ossola il Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2011 hanno approvato il progetto di fusione

e deliberato di dare mandato per la convocazione delle rispettive assemblee per l'approvazione del Progetto di Fusione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2501 quater, secondo comma, C.c. le società hanno utilizzato quali situazioni patrimoniali di riferimento ai fini della fusione i rispettivi bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2010.

Si dà atto che i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2010 sono stati regolarmente approvati, per quanto di competenza, dalle assemblee dei soci di VALLE OSSOLA S.p.a. e CONSER V.C.O. SPA rispettivamente in data 26 maggio 2011 e 10 giugno 2011.

La fusione determina, dalla data di efficacia della stessa, l'estinzione della società incorporata ed il trasferimento alla società incorporante di tutto il patrimonio, dei diritti e degli obblighi della stessa società incorporata.

Le società VALLE OSSOLA S.p.a. e CONSER V.C.O. SPA hanno presentato istanza congiunta al Tribunale di Verbania per la nomina, ai sensi dell'articolo 2501 sexies del C.c., dell'esperto comune incaricato della redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni.

2.2 Rapporto di cambio ed aumento di capitale della società incorporante, modalità di assegnazione delle nuove azioni e data di godimento delle stesse.

Il rapporto di cambio è misura della proporzione esistente, a livello di singola azione, tra i valori economici effettivi delle società interessate alla fusione.

Tale rapporto è rappresentato dalla proporzione esistente tra il numero di azioni o quote che l'incorporante deve emettere, aumentando il proprio capitale sociale, ed il numero di azioni o quote della società incorporata, ed è stato determinato in n. 29 nuove azioni ordinarie di CONSER V.C.O. SPA da Euro 1 ogni n. 60 azioni ordinarie di VALLE OSSOLA S.p.a. del valore nominale di Euro 1 .

Una volta determinato il valore economico complessivo delle due società e l'incidenza percentuale del valore economico di entrambe le società sul totale, è stato calcolato l'aumento del capitale sociale dell'incorporante CONSER V.C.O. SPA necessario per consentire ai soci dell'incorporanda VALLE OSSOLA S.P.A di godere, nella società risultante dalla fusione, di una posizione equivalente, in termini di valore effettivo, rispetto a quella che avevano prima della fusione.

A seguito dell'operazione CONSER V.C.O. SPA aumenterà il capitale sociale di euro 580.000 ed avrà quindi un capitale sociale di Euro 2.307.042,00 suddiviso in numero 2.307.042 azioni da 1,00 Euro ciascuna per effetto del concambio delle n. 1.200.000 azioni da nominali 1,00 euro ciascuna della incorporanda VALLE OSSOLA S.p.a.

3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori

Le valutazioni delle società ottenute mediante l'applicazione delle metodologie indicate nella relazione allegata presenta alcune criticità insite nelle specifiche metodologie valutative utilizzate; in particolare:

- problematicità nella determinazione dei tassi di interesse e di inflazione applicabili considerando l'attuale complessità del momento economico;

- continua evoluzione della normativa nazionale e regionale cui l'attività dovrà adeguarsi;
- riflessi economici derivanti da problematiche legali e tecniche relative all'utilizzazione dell'attuale inceneritore di Mergozzo e dalla gestione della fase post-operativa della discarica di Domodossola.

Principali riflessi tributari dell'operazione di fusione

Ai fini tributari le operazioni di fusione fra società sono regolamentate dall'art. 172 del TUIR che statuisce un principio generale di neutralità per cui tali operazioni non costituiscono presupposto di realizzo o di distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né per le società interessate né per i loro soci.

L'eventuale emersione di avanzi o disavanzi di fusione non costituiscono pertanto materia imponibile e sono irrilevanti ai fini fiscali, sia per l'IRES che per l'IRAP.

Poiché nell'ultimo bilancio della società incorporanda non sono iscritte riserve in sospensione di imposta non si pone neppure il problema della loro tassazione in caso di mancata ricostituzione nel patrimonio della società incorporante.

Da considerare con attenzione vi è infine il punto della riportabilità delle perdite fiscali, in diminuzione dei redditi imponibili della incorporante successivamente alla data di efficacia della fusione, ai sensi e nei limiti delle condizioni previste dall'articolo 172, comma 7 del D.P.R. 917/86.

Si precisa infine che:

- le azioni dell'incorporante attribuite ai soci dell'incorporanda parteciperanno agli utili conseguiti dalla società incorporante a decorrere dalla data dalla quale la fusione avrà efficacia giuridica;
- la decorrenza dell'incorporazione ai fini fiscali e contabili verrà stabilita dal I giorno del mese successivo a quello da cui la fusione avrà efficacia giuridica;
- nessun vantaggio particolare è riservato ai soci ed agli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Signori azionisti,

gli amministratori ritengono di aver fornito, con la presente relazione, le indicazioni ed illustrazioni richieste dalla Legge e ritenute opportune per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della proposta di fusione, e Vi invitano pertanto ad esprimere il vostro parere in merito.

Verbania, 15 giugno 2011

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Arch. Carlo Ghisolfi)

Il sottoscritto Dott. Enrico Marone, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania al n. 29 Sez A, quale incaricato della Società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento, in formato PDF/A, è conforme al corrispondente documento originale, depositato presso la società.

VALLE OSSOLA S.p.A.

con sede sociale in Villadossola, località Laghetto dei Sogni ,
capitale sociale di Euro 1.200.000,00, suddiviso in n. 1.200.000 azioni del valore di € 1,00
codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di VCO 01946740030
iscrizione al R.e.a. n. 191858

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ART. 2501- QUINQUIES DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di fusione per incorporazione della Vostra società nella società "CONSER VCO S.p.a.", corrente in Verbania, via Olanda n. 55, mediante approvazione del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, contenente le linee generali dell'operazione e depositato nei termini e modi di Legge.

La presente relazione, che lo correda ai sensi dell'art. 2501 - quinquies del Codice Civile, ha lo scopo fondamentale di illustrare la fusione ed, in particolare, il rapporto di cambio, nonché di fornire ogni altra informazione utile per permettervi di assumere in modo consapevole le vostre decisioni.

1. Caratteristiche e motivazioni dell'operazione

1.1. Considerazioni generali

Nel mese di aprile 2010 è stato istituito il nuovo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO con compiti di gestione amministrativa relativi all'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani.

All'esito di tale unificazione il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO invitava le Società che gestiscono l'intero ciclo dei rifiuti a procedere all'unificazione delle società operanti sul territorio ed, in data 17 febbraio 2011, deliberava di individuare tra le scelte normative a disposizione, ai sensi dell'ex art. 23bis del DL n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, l'"house providing" quale soluzione prioritaria relativamente all'affidamento dei servizi di igiene ambientale nei Comuni dell'intera provincia.

Successivamente i consulenti all'uopo incaricati sia dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO che dalle società davano atto che per raggiungere l'obiettivo dell'"house providing" occorreva poter contare su una società avente un adeguato statuto e quali compiti esclusivi la gestione del servizio rifiuti sopra indicato.

Considerato, tuttavia, che fra le attività di CONSER V.C.O. S.p.a. figurano le seguenti partecipazioni:

- quota del 100 % in V.C.O. Trasporti, con sede in Verbania, Via Olanda n. 55;
- quota del 10,47 % in S.A.I.A. S.p.A., con sede in Verbania, Piazza Matteotti n. 7;

- che tale situazione è incompatibile, secondo i consulenti incaricati sia dal Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino che dalle società, con la gestione “in house providing” del servizio, si è preso atto della necessità di modificare tale circostanza.

E' stato quindi individuato il seguente percorso operativo, considerando che, del resto, in data 22 marzo 2011, l'assemblea di CONSER V.C.O. S.p.a. ha deliberato di condividere la scelta di procedere alla dismissione di tutte le proprie partecipazioni:

- scissione parziale proporzionale della società con trasferimento delle partecipazioni sopra indicate ad una nuova costituenda società;
- fusione per incorporazione di Valle Ossola S.p.a. in CONSER V.C.O. S.p.a., da attuare successivamente alla scissione.

La preliminare operazione di scissione e la successiva fusione per incorporazione devono quindi intendersi quali operazioni fra loro inscindibilmente legate per cui è legittimo ritenere che il presente progetto di fusione possa essere predisposto anche anteriormente alla data dalla quale avrà effetto l'operazione di scissione, che si situerà attorno al prossimo 20 luglio 2011.

E' stato comunque previsto che la deliberazione in merito al progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile, verrà presa successivamente alla data dalla quale avrà effetto la scissione parziale.

1.2. Considerazioni di ordine economico

E' opinione condivisa dagli Amministratori degli Enti territoriali dell'intero Verbano Cusio Ossola che la possibilità di gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso un affidamento “in housing” sia la soluzione auspicabile e più conveniente anche in vista di possibili future evoluzioni della normativa attuale.

Le peculiarità del territorio provinciale, peraltro, caratterizzato da vaste aree montagnose, da vallate difficilmente raggiungibili – in particolare in Ossola ma anche nel Verbano (ad esempio Valle Cannobina, Valle Intrasca) e nel Cusio (ad esempio Valstrona, Quarne), dalla presenza consistente di laghi e di corsi d'acqua permettono di rilevare la presenza dei fattori che consigliano l'affidamento “in house” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerazioni di ordine più strettamente economico e gestionale suggeriscono che la prospettata fusione per incorporazione risponde all'esigenza di concentrare tutte le risorse, operative, manageriali ed immobiliari, nella società incorporante, ottimizzando le strutture aziendali delle preesistenti società.

Sotto il profilo patrimoniale i benefici andranno ben oltre il puro effetto algebrico della compenetrazione dei patrimoni, poiché il complesso aziendale che ne deriverà sarà sicuramente più considerevole rispetto alle due unità distinte.

Sotto il profilo finanziario la struttura derivante dalla fusione risulta sicuramente ben bilanciata, considerato che i due principali debiti apportati dagli attori (mutuo ipotecario e

contratti di locazione finanziaria) sono entrambi differiti nel lungo termine, lasciando ampio respiro al capitale circolante.

Non da ultimo, anche un eventuale futuro maggior ricorso al credito ne risulterebbe agevolato sia per l'accresciuta consistenza patrimoniale sia per l'aumento del capitale sociale che l'operazione di fusione comporta.

Sono inoltre previsti notevoli vantaggi per la razionalizzazione dell'attività di gestione; in particolare la società, successivamente alla fusione, potrà:

- svolgere l'attività nei confronti di un bacino di utenza più ampio con la possibilità di ottenere sinergie ed economie di scala;
- usufruire delle competenze specifiche sviluppate dalla singole società anche in considerazione delle diversità territoriali esistenti;
- usufruire di migliori condizioni presso i fornitori ed i collaboratori esterni, con conseguente riduzione dei costi, derivante dall'accrescimento della massa degli acquisti di beni e servizi;
- ottenere prezzi più vantaggiosi dalla cessione dei rifiuti differenziati a seguito delle maggiori quantità raccolte;
- avere un migliore utilizzo delle risorse umane esistenti per il possibile accorpamento di talune funzioni, sia tecniche che amministrative;
- contenere i costi sostenuti per consulenze, sia tecniche che legali;
- avere maggior peso in caso di partecipazione a gare ed appalti.

Le considerazioni di cui sopra sono formulate prendendo atto dell'attuale organizzazione operativa delle società e delle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti: eventuali modifiche nelle politiche operative, imposte o suggerite da organi esterni o nuove disposizioni legislative, quali diverse modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti, avranno un impatto economico, positivo o negativo, attualmente non quantificabile o valutabile.

Trattasi comunque di possibili effetti sul conto economico che non hanno rilevanza ai fini della determinazione del rapporto di cambio in quanto la valutazione del capitale economico delle società è stato effettuato in "autonomia", vale a dire in un'ottica cosiddetta "stand alone", considerando le società stesse quali autonomi complessi aziendali operanti con modalità da tempo utilizzate.

Dal punto di vista economico vantaggi dovrebbero emergere, infine, con la l'unificazione della gestione contabile ed amministrativa, oltre che dalla riduzione del numero degli Amministratori e, con un solo organo di controllo, quello dei Sindaci.

2. Profili giuridici e regolamentari dell'operazione di fusione

2.1. Principali passaggi dell'Operazione

L'odierno Consiglio di Amministrazione per la nostra società ha deliberato e per il CONSER V.C.O. S.p.a. il consiglio d'amministrazione che si terrà in data 15

giugno 2011 delibererà di dare mandato per la convocazione delle rispettive assemblee per l'approvazione del Progetto di Fusione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2501 quater, secondo comma, C.c. le società hanno utilizzato quali situazioni patrimoniali di riferimento ai fini della Fusione i rispettivi bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2010.

Si dà atto che i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2010 sono stati regolarmente approvati, per quanto di competenza, dalle assemblee dei soci di Valle Ossola Spa e CONSER VCO Spa rispettivamente in data 26 maggio 2011 e 10 giugno 2011.

La Fusione determina, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della società incorporata ed il trasferimento alla società incorporante di tutto il patrimonio, dei diritti e degli obblighi della società incorporata.

Le società Valle Ossola S.p.a. e CONSER V.C.O. S.p.a. hanno presentato istanza congiunta al Tribunale di Verbania per la nomina, ai sensi dell'articolo 2501 sexies del C.c., dell'esperto comune incaricato della redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, con provvedimento del 4 maggio 2011 il tribunale ha nominato il dott. Alfio Stissi.

3. Illustrazione sintetica dei metodi di valutazione e del rapporto di cambio

3.1. Premessa

L'integrazione tra Valle Ossola S.p.a. e CONSER V.C.O. S.p.a. sarà realizzata mediante incorporazione di Valle Ossola S.p.a. in CONSER V.C.O. S.p.a., ed emissione da parte dell'incorporante di nuove azioni ordinarie da assegnare agli azionisti dell'incorporata in cambio di azioni da annullare.

I consigli di amministrazione delle società hanno quindi effettuato una valutazione delle stesse allegata, finalizzata a determinare il rapporto di cambio, cioè il numero di azioni ordinarie CONSER V.C.O. S.p.a. da assegnare agli azionisti Valle Ossola S.p.a. per ciascuna azione ordinaria annullata.

I risultati ottenuti, non rappresentativi di una valutazione assoluta di Valle Ossola S.p.a. e CONSER V.C.O. S.p.a., non possono essere posti a confronto con eventuali prezzi di acquisizione o di cessione.

Le valutazioni ottenute potrebbero quindi differire rispetto alle valutazioni effettuate in contesti o con finalità diverse.

Le valutazioni sono state effettuate in ipotesi di continuità gestionale non tenendo conto di eventuali sinergie derivanti dall'operazione.

3.2. Metodologia di Valutazione

Ribadendo che le valutazioni effettuate non possono essere considerate quale indicazione del valore assoluto delle società e che le stesse sono da utilizzare esclusivamente in relazione all'effettuazione dell'operazione di fusione, si precisa quanto segue:

- i criteri utilizzati, basati su consolidate basi dottrinali, sono ampiamente diffusi, adottati ed accettati nella pratica professionale italiana ed internazionale;
- le valutazioni sono state approntate in "autonomia", vale a dire in un'ottica cosiddetta "stand alone" considerando le società stesse quali autonomi complessi aziendali, prescindendo dalla considerazione dei possibili vantaggi e sinergie derivanti dall'integrazione delle due società;
- i metodi adottati hanno rispettato criteri di omogeneità e di comparabilità delle singole voci esaminate e dei loro valori.

La determinazione del capitale economico delle due società è stata effettuata sulla base delle situazioni e condizioni economiche e giuridiche che attualmente indirizzano e regolano le modalità di svolgimento della gestione: le valutazioni prescindono quindi da possibili futuri cambiamenti nelle modalità di raccolta, conferimento o smaltimento dei rifiuti e sul loro possibile impatto economico.

3.3. Rapporto di cambio ed aumento di capitale della società incorporante, modalità di assegnazione delle nuove azioni e data di godimento delle stesse

Il rapporto di cambio è misura della proporzione esistente, a livello di singola azione, tra i valori economici effettivi delle società interessate alla fusione.

Tale rapporto è rappresentato dalla proporzione esistente tra il numero di azioni o quote che l'incorporante deve emettere, aumentando il proprio capitale sociale, ed il numero di azioni o quote della società incorporata ed è stato determinato in n. 29 nuove azioni ordinarie di CONSER V.C.O. S.p.a. da Euro 1 ogni n. 60 azioni ordinarie Valle Ossola S.p.a. del valore nominale di Euro 1.

Una volta determinato il valore economico complessivo delle due società e l'incidenza percentuale del valore economico di entrambe sul totale, è stato calcolato l'aumento del capitale sociale dell'incorporante CONSER V.C.O. S.p.a. necessario per consentire ai soci dell'incorporanda Valle Ossola S.p.a. di godere nella società risultante dalla fusione di una posizione equivalente, in termini di valore effettivo, rispetto a quella che avevano prima della fusione.

A seguito dell'operazione CONSER V.C.O. S.p.a. aumenterà il capitale sociale di Euro 580.000 ed avrà quindi un capitale sociale di Euro 2.307.042,00 suddiviso in numero 2.307.042 azioni da 1,00 Euro ciascuna per effetto del concambio delle n. 1.200.000 azioni da nominali 1,00 Euro ciascuna della incorporanda Valle Ossola Spa.

Il rapporto di cambio è misura della proporzione esistente, a livello di singola azione, tra i valori economici effettivi delle società interessate alla fusione.

4. Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori

Le valutazioni delle società ottenute mediante l'applicazione delle metodologie indicate nella relazione allegata presenta alcune criticità insite nelle specifiche metodologie valutative utilizzate; in particolare:

- problematicità nella determinazione dei tassi di interesse e di inflazione applicabili considerando l'attuale complessità del momento economico;
- continua evoluzione della normativa nazionale e regionale cui l'attività dovrà adeguarsi;
- riflessi economici derivanti da problematiche legali e tecniche relative all'utilizzazione dell'attuale inceneritore di Mergozzo e dalla gestione della fase post-operativa della discarica di Domodossola.

Si sottolinea inoltre come al fine della normalizzazione degli utili non si è proceduto a depurare i conti economici degli esercizi considerati della società ConSer VCO dei risultati di gestione dell'Impianto di termovalorizzazione di Mergozzo, la cui concessione ha scadenza il 31 dicembre 2012, in quanto non implementata una contabilità gestionale separata.

Evidenziamo inoltre come la nostra società abbia dovuto conferire i rifiuti indifferenziati al termovalorizzatore di Mergozzo con aggravio di costi rispetto a diversa destinazione.

5. Principali riflessi tributari dell'operazione di fusione

Ai fini tributari le operazioni di fusione fra società sono regolamentate dall'art. 172 del TUIR che statuisce un principio generale di neutralità per cui tali operazioni non costituiscono presupposto di realizzo o di distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né per le società interessate né per i loro soci.

L'eventuale emersione di avanzi o disavanzi di fusione non costituiscono pertanto materia imponibile e sono irrilevanti ai fini fiscali, sia per l'IRES che per l'IRAP.

Poiché nell'ultimo bilancio della società incorporanda non sono iscritte riserve in sospensione di imposta non si pone neppure il problema della loro tassazione in caso di mancata ricostituzione nel patrimonio della società incorporante.

Da considerare con attenzione vi è infine il punto della riportabilità delle perdite fiscali, in diminuzione dei redditi imponibili della incorporante successivamente alla data di efficacia della fusione, ai sensi e nei limiti delle condizioni previste dall'articolo 172, comma 7 del D.P.R. 917/86.

Si precisa infine che:

- le azioni dell'incorporante attribuite ai soci dell'incorporanda parteciperanno agli utili conseguiti dalla società incorporante a decorrere dalla data dalla quale la fusione avrà efficacia giuridica;
- la decorrenza dell'incorporazione ai fini fiscali e contabili verrà stabilita dal I giorno del mese successivo a quello da cui la fusione avrà efficacia giuridica;
- nessun vantaggio particolare è riservato ai soci ed agli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Signori azionisti,

gli amministratori ritengono di aver fornito, con la presente relazione, le indicazioni ed illustrazioni richieste dalla Legge e ritenute opportune per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della proposta di fusione, e Vi invitano pertanto ad esprimere il vostro parere in merito.

Villadossola, 13 giugno 2011

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Ermanno Savoia)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITA'

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Intragna, li 4 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 4 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE